



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IV

Prot. n.

Allegati: vari

Roma,

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO  
STATO

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO

Alle PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI  
DEL GOVERNO

All'AGENZIA DELLE ENTRATE

All'AGENZIA DEL DEMANIO

All'AGENZIA DELLE DOGANE E  
DEI MONOPOLI

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI  
DELLO STATO

Agli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Agli ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

AI DIPARTIMENTO DEL TESORO

AI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRA  
ZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
E DEI SERVIZI DEL TESORO

e, p.c.:

Alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  
Alla PRESIDENZA DEL SENATO DELLA  
REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Alla CORTE COSTITUZIONALE

AI CONSIGLIO DI STATO

Alla CORTE DEI CONTI

Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI REGIONE

Ai COMMISSARI GOVERNATIVI

PRESSO LE REGIONI A STATUTO  
SPECIALE

Alla BANCA D'ITALIA - Servizio Personale  
Inquadramento Normativo ed Economico

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Livelli di reddito e  
maggiorazioni a decorrere dal 1° luglio 2021.

L'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Ciò premesso, si fa presente che il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", all'articolo 5, ha riconosciuto agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.

In relazione alla suindicata normativa si fa presente che l'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha diramato le tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2020, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei a decorrere dal 1° luglio 2021, integrando le note delle relative tabelle riferite ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 5, del decreto legge n. 79/2021.

La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno e alle citate tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile e consultabile sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/pubblico\\_impiego/assegno\\_per\\_il\\_nucleo\\_familiare/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/assegno_per_il_nucleo_familiare/index.html)

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato